

FRANCESCO CANONICO MACRÌ

LA COLLEGIATA

DELLA

REGIA ABADIAL CHIESA

DI

BAGNARA CALABRA



Manfredi

REGGIO DI CALABRIA
STAB. TIPOGRAFICO DI FRANCESCO MORELLO
Via dei Bianchi

1905



PRO REI MEMORIA

Per incarico espressamente ricevuto dal nostro R.mo Capitolo di Bagnara Calabria abbiamo scritto la presente memoria, la quale, ricordando le gravi ingiustizie già commesse a danno della nostra Chiesa Abaziale Nullius, valga a scuotere dalla sonnolenza gli animi bagnaresi e li sproni a rivendicare tutto ciò che ne promuove efficacemente l'avita gloria; valga a commuovere la dignitosa coscienza di tutti quelli che con la loro autorità possono e debbono cooperare al trionfo della verità e della giustizia nella causa di Bagnara..

Dimostreremo: 1. Che l'Abazia Nullius di Bagnara fu ingiustamente soppressa; 2. Che essendosi voluto sopprimere benchè ingiustamente l'Abazia, la nostra Chiesa deve riconoscersi concattedrale di Reggio; 3. Che soppressa l'Abazia Nullius, rimase in piedi la Collegiata *avente cura di anime*, essendo stata sempre cosa del tutto da quella distinta.

Prima parte — L'Abazia Nullius di Bagnara, fondata dal Conte Ruggero I. l'anno 1085, dal medesimo dotata di una rendita annua di duccentosettantamila lire (1), fu sempre oggetto di predilezione dei Romani Pontefici e di singolare protezione dei Sovrani che si succedettero nell'ex-reame di Napoli.

(1) Cardone — Storia di Bagnara pag. 59.

Reddito annuo : £ 270.000

— 4 —

Tale reddito annuo della nostra Chiesa cominciò ad essere sfruttato per la prima volta, allor che il Papa Sisto V, togliendo la direzione della nostra Abazia ai Canonici Regolari di S. Giovanni in Laterano, cui era stata concessa in commenda dal Pontefice Paolo II, la diede in perpetua commenda ai Canonici secolari lateranesi. Questi, non potendo comodamente amministrare il vastosissimo patrimonio della nostra Chiesa, cedettero i diritti sulla nostra Abazia e su tutte le sue proprietà a Giacomo Ruffo per ventiduemila scudi (1), somma abbastanza esigua in proporzione del reddito annuo di 70000 lire che si percepivano ogni anno dai fondi annessi alla nostra Chiesa. Giacomo Ruffo, rimasto possessore di tutti i beni e di tutti i diritti della nostra Abazia, se ne servi comodamente a suo bell'agio.

Nel 1582, avendo egli stesso data l'amministrazione parrocchiale dell'Abazia a un Priore e a quindici frati Domenicani, il patrimonio della nostra Chiesa lentamente fu depauperato per colpa dei suoi amministratori. Al tempo del Concordato concluso fra il Pontefice Pio VII e Ferdinando I, 16 febbraio 1818, l'Abazia di Bagnara avea una rendita annua superiore ad ottocento ducati (2), e fin'oggi la nostra Chiesa conserva una rendita annua di lire duemilacinquecentoquarantadue, non ostante più di mille lire siano ingiustamente pappolate da ingiusti possessori di mala fede, non ostante i latifondi di S. Lucia e di Melicucco appartenenti al patrimonio della nostra chiesa siano in gran parte incolti.

Tale rendita rimasta esclusivamente per la nostra Chiesa si percepisce intera fin'oggi ed è così ripartita: lire novecentoventisei e cinquanta centesimi da un affitto di molini, siti presso il fiume Sfolassà; lire milleduecentosettanta e cinquantacinque centesimi da censi varii, oltre lire trecentoquarantacinque di rendita per denaro depositato al Gran libro.

Ora, il Concordato del 1818, all'art. 3.^o stabiliva: « Le Abbazie le quali si trovano con la rendita al di là di cinquecento ducati annui rimarranno senza essere aggregate ». Per neces-

(1) Cardone S. B. pag. 70.

(2) Cardone S. B. pag. 71.

Giacomo Ruffo

22.000 scudi

1818 Concordato

Pio VII e Ferdinando I

Nel 25

MU

Ferdinando I

— 5 —

saria conseguenza, l'Abazia di Bagnara — che fin dal 1085 esercitava la giurisdizione quasi vescovile sopra trentatré chiese di cui ventidue esistenti in Sicilia, ch'era l'Abazia più antica e la più insigne del Regno napoletano, arricchita nel passato da amplissimi privilegi, immediatamente soggetta alla S. Sede, patrona per parecchi secoli del dominio spirituale e temporale, rimanendo libera da ogni tributo — avendo, nell'anno 1818, una rendita annua superiore ai cinquecento ducati voluti dal Concordato, a preferenza delle cinque Abazie conservate, dovea giustamente formare essa la prima eccezione.

Non a torto i nostri antichi Canonici protestarono altamente contro sì aperta ingiustizia presso il Re Ferdinando I, il quale pienamente persuaso delle ragioni addotte dal Capitolo bagnarese, con replicati sovrani rescritti diè severissimo ordine che *« Nulla si innovasse nella Chiesa di Bagnara »*. Nullamente, l'Arcivescovo di Reggio pro-tempore, che avea avuto la sorveglianza su l'Abazia di Bagnara per delegazione del Cardinale Caracciolo, curò di far morire sul nascere i lamenti del nostro Capitolo: tolse cioè la base fondamentale su cui poggiavano i loro lamenti; di pieno accordo con la Commissione diocesana che ne amministrava temporaneamente i beni, divise e suddivise la rendita della Chiesa di Bagnara da ridurla a meno dei cinquecento ducati voluti dal Concordato.

Ciò che assolutamente non poteva farsi.

All'art. 3.º del Concordato fu stabilito che « I fondi delle Abadie aventi una rendita annua minore ai cinquecento ducati [quando non siano di juspatronato] o si aggregeranno ad altre Abbadie ecclesiastiche fino alla somma di ducati cinquecento, o ne sarà disposto in favore dei Capitoli e delle parrocchie ». All'art. 19 del Concordato medesimo si avverte: « Questa disposizione (di applicare cioè a varie chiese, collegi, monasteri le rendite delle Abbadie) *non comprende i benefizi e le Abbadie di Regio patronato*, nè quelli i cui beni sono alienati ». La Chiesa di Bagnara, in virtù della Bolla di fondazione e in forza del Concordato fu riconosciuta e messa nel numero delle chiese di Regio patronato, e anche oggi è considerata come tale dal Re e dalla S. Sede.

Non sappiamo con quale criterio di giustizia i beni del-

L'Arcivescovo
di
Reggio

la nostra Chiesa furono dilapidati dalla Commissione diocesana e divisi: Cento ducati ai Cantanti della Cattedrale di Reggio, più di cento ducato alla parrocchia di Nasiti, 70 ducati circa alla parrocchia dello Spirito Santo di Reggio.

Poichè la nostra Chiesa, oggi come nel passato, è di Regio patronato, per quale ragione non deve riavere tali suoi beni ingiustamente sottrattile, posseduti sempre in mala fede dagli usurpatori, avendo sempre protestato il Capitolo di Bagnara contro simili saccheggi?

Reintegrando tali suoi beni, la nostra Chiesa, non solo la parrocchia, ma la Collegiata può avere conveniente dotazione, giusta la disposizione dell' Art. 3.º del Concordato.

La nostra Abazia ad ogni costo la si volle per gelosia soppressa, allegandosi come pretesto che avea una rendita inferiore ai cinquecento ducati; ma, come va che non ostante i suoi accennati saccheggi, in atto la rendita annua della nostra Chiesa è di lire 2542 bastevole per essere conservata Abazia Nullius?

Parte seconda — Soppressa l' Abazia Nullius, benchè ingiustamente, la nostra Chiesa la si deve riconoscere concattedrale a quella di Reggio. Difatti, all' art. 3.º del Concordato si stabiliva: « Tra le Sedi che o per troppa scarsezza di rendite, o per l'oscurità dei luoghi, o per altri ragionevoli motivi non potranno conservarsi, le più antiche e le più insigni si conserveranno come concattedrali ».

L' Abazia di Bagnara è antichissima, fondata nel 1085 da Ruggero I, fu chiamata insigne e magnifica da tre Pontefici, Clemente III, Celestino III, Innocenzo III.

Vero è che Mons. Tommasini, prima Vescovo di Oppido, dopo Arcivescovo di Reggio, usò tutte le pratiche per rendere la nostra chiesa concattedrale a quella di Oppido, e il nostro Capitolo si oppose accanitamente, reclamando sempre l' Abazia Nullius, essendovi la rendita voluta dal Concordato. Oggi, mutati i tempi, benchè civilmente col Regio decreto del 17 febbraio 1861 si dichiara cessata ogni efficacia del Concordato del 1818, pure canonicamente e in via di moralità è cosa deplorabile lasciare nel massimo squallore una Chiesa cotanto illustre pel corso di nove secoli.

Rendite
2542

14-2-1861

Qual prestigio perderebbe la Chiesa di Reggio avendo concattedrale la nobilissima, antichissima Chiesa di Bagnara?

Noi fidiamo nella materna clemenza della S. Sede che certamente ci farà giustizia.

CAPITULO o COLLEGIATA

Terza parte — Soppressa l'Abazia Nullius, rimase in pieno vigore la Collegiata, essendo cosa del tutto da quella distinta.

In Bagnara l'Abazia fu cosa affatto distinta dalla Collegiata: questa ebbe, la cura diretta delle anime; quella ritenne per sé la quasi vescovile giurisdizione sopra le trentatrè chiese.

Tuttochè non si conservi la Bolla pontificia che riguarda la erezione della nostra Collegiata, essendo che il terremoto del 1783 distrusse ogni documento tra le rovine della chiesa Abaziale; pure, dalla Storia di Bagnara e da varie congetture, possiamo renderci certissimi della sua erezione canonica.

Le congetture e gl'indizi sicuri circa la esistenza di una Collegiata, giusta la dottrina del Dritto Canonico Ferraris — alla parola *Collegium* N. 33 — sono:

1.^o « Se da tempo immemorabile il capitolo fu nominato e considerato come Collegiata ». Fin dall'anno 1117 esiste la Collegiata in Bagnara, nella consecrazione della nostra chiesa, avvenuta il 13 ottobre del medesimo anno, si legge che i Canonici di Bagnara con a capo il loro Priore accolsero il Gran Conte Ruggero II, il quale onorò di sua presenza tale fausta solennità (1).

2.^o « Se vi furono lettere apostoliche indirizzate ai Canonici della Collegiata ». Clemente III nel 1188, Celestino III nel 1197 con bolle pontificie onorano il nostro Capitolo del titolo: *Magnifico Balneariae Capitulo*. Il Papa Innocenzo III nel 1198 degnavasi chiamarlo: *Insigne Capitulum et Collegium Balneariae*.

3.^o « Se vi era un comune sigillo proprio della Collegiata ». Il sigillo del Capitolo di Bagnara simboleggiò sempre Maria Assunta in cielo, a piè della quale era inciso lo scritto: *Collegium Balneariae*.

(1) Cardone S. B. pag. 47.

4.º « Se i Canonici aveano una massa ed arca comune ». Fin'oggi, il Capitolo di Bagnara, non discostandosi punto dalla secolare tradizione, ha una massa comune ed elegge un'Economo il quale accudisce agli interessi del Capitolo.

5.º « Se le riunioni dei Canonici si indicevano per ordine del Capitolo, e si compivano in forma capitolare ». Esistono nell'archivio della nostra Chiesa Madre libri da cui si rileva che i nostri Canonici sempre si sono riuniti al suono della Real campana e scrivevano analogo verbale delle sedute.

Tale consuetudine anche oggi si osserva.

6.º « Se la elezione e il conferimento del Canonicato avveniva per volere del Capitolo riunito a bella posta a tale scopo ». Fin'oggi, giusta antichissima tradizione, un prete, nato e domiciliato in Bagnara, deve far domanda in iscritto per essere discussa dai Canonici, e, se questi credono opportuno, si ammette a far parte del Capitolo.

7.º « Se il possesso del Canonicato con l'assegnamento dello stallo nel coro e del luogo nel Capitolo, è dato per volontà dei Canonici riuniti in forma capitolare ». Anche oggi, fra noi ciascun canonico occupa il proprio stallo assegnatogli dal Capitolo.

8.º « Se i Canonici si chiamavano *Fratelli*, il che giova moltissimo a provare l'esistenza della Collegiata ». Nell'anno 1131, Ruggero I.º fondò il Vescovado di Cefalù e volle che il primo Vescovo fosse il nostro Abate, a nome Iocelmo, e molti canonici di Bagnara furono eletti canonici della Cattedrale di Cefalù. (1) Come si rileva da una Bolla di Iocelmo, i nostri canonici si chiamavano confratres. Prior Ecclesiae Balneariae et confratres nostri.... (2)

9.º « Se ciascun Canonico doveva attenersi all'osservanza delle costituzioni, degli statuti, tramandatici dalle consuetudini della Collegiata ». Il Capitolo di Bagnara anche oggi è regolato da speciali suoi statuti, e ciascun canonico si attiene scrupolosamente alle norme ivi stabilite.

(1) Cardone S. B. p. 56,

(2) Rocco Pizzi. Notizie sulla Chiesa di Cefalù. Tom. 1.º p. 800.

10.º « Se nella Chiesa v'è un Capo e i Canonici si considerano quali membra ». Fra noi la prima dignità è il R.mo Decano ch'è il capo del Capitolo, nelle principali solennità dell'anno a lui spetta la celebrazione della messa corale, e nelle varie funzioni dell'anno e della Settimana Santa, o di altre particolari festività, a lui spetta dirigere il servizio del Coro.

11.º « Se il Capo è eletto dal Capitolo medesimo ». Giusta antichissima consuetudine, ad evitare ogni discordia si è deciso che a Decano dovesse eleggersi sempre colui che è il più vecchio fra i Canonici.

12.º « Se il Vescovo negli atti della Sacra visita chiami la Chiesa Collegiata. » La nostra Chiesa fino al 1775 ebbe il suo Abate avente giurisdizione quasi vescovile, e nessun Vescovo vi esercitò atti di Sacra visita, essendo l'Abazia immediatamente soggetta alla S. Sede (1). Dall'anno 1775 fino al 1818, nessun Vescovo poteva amministrare il sacramento dell'ordine e della cresima, se non previa autorizzazione del Vicario Capitolare. Dall'anno 1818 l'Arcivescovo di Reggio, per delegazione del Cardinale Caracciolo, si ebbe la semplice sorveglianza sulla Chiesa di Bagnara per ciò che riguarda la giurisdizione vescovile. Tutti gli Arcivescovi di Reggio riconobbero la Collegiata di Bagnara, nè mai reclamarono contro le insegne dai suoi membri indossate.

13.º « Se i parroci della Chiesa collegiale la riconobbero tale, la quale cosa comprova moltissimo la esistenza della Collegiata. » Dalla fondazione della nostra Chiesa fino al 1818 le 33 chiese dipendenti dall'Abazia Nullius di Bagnara hanno riconosciuta la nostra Collegiata. Dal 1817 fin'oggi nessun documento pontificio ci ha sconfessati.

Il Ferraris (2) avverte che non tutti gl'indizi da noi qui sopra riferiti sono necessari per dedurre che in una Chiesa sia esistita la Collegiata. Poichè per la chiesa di Bagnara militano quasi tutte le congetture volute dal Dritto Canonico, devesi concludere che la Collegiata in Bagnara esiste.

(1) Cardone S. B. pag. 109.

(2) Ferraris, Collegium N. 50.

ABATE

Con la soppressione dell' Abazia Nullius, al 1818 benchè ingiustamente fatta, la Collegiata non fu soppressa, nè canonicamente, nè civilmente può essere abrogata.

Affinchè canonicamente si estingua *in actu* una collegiata, il Ferraris (1) insegna esser necessario il *factum de facto*; perchè si abolisca *in habitu* fa bisogno il *factum de jure*, (2) e poi soggiunge: in tre modi può cessare la Collegiata: col consenso di tutti i Canonici, o per la morte di tutti i componenti la Collegiata, o per l'autorità del Sommo Pontefice. Ora, in Bagnara dal 1775 al 1818 i Canonici mantennero *in actu* la Collegiata, nella vacanza dell' Abazia essa ebbe sempre un Vicario Capitolare eletto dai Canonici medesimi, la Collegiata indossò sempre le insegne e per una serie non mai interrotta i Canonici furono sempre sostituiti dagli altri.

Nè si dica che il decreto di Gioacchino Murat riconfermante le insegne ai Nostri Canonici non fu avvalorato dalla Bolla pontificia.

A tale obbiezione rispondiamo che non si trattava di una nuova erezione di Collegiata, non era quindi necessaria una seconda Bolla pontificia; per continuare *in actu* la Collegiata bastava il semplice consenso almeno implicito della S. Sede (3). Questo non mancò. Dopo la morte dell' ultimo Abate cessò la giurisdizione quasi vescovile che fu esercitata dal Vicario Apostolico, ma non la Collegiata la quale *in actu* continuò ad esistere. I Canonici di Bagnara, ottenuto il decreto di Gioacchino Murat, fecero domanda al Papa chiedendo il permesso di portare le insegne canonicali. Il Cardinale Caracciolo, a nome di S. Santità, rispose loro che *continuassero nel dignitoso stato* (4). Tale lettera del Cardinale Caracciolo si conserva dal nostro Capitolo ed è pienamente bastevole a legalizzare la continuazione della Collegiata in Bagnara: essa è rigorosamente consona alla legge del Dritto Canonico (5):

(1) Ferraris, Collegium N. 106.

(2) Ferraris, N. 27, 28.

(3) Ferraris, Collegium N. 22.

(4) Cardone, Storia di Bagnara pag. 103.

(5) Ferraris, Collegium N. 22.

MURAT

1818: Soppressione l'Abazia non la
Collegiata - 11 -

« Se avviene che una Collegiata viene meno per la morte dei Canonici, o per altra ragionevole causa per cui quantunque la Collegiata cessò di esistere *in atto*, pure si è conservata *in habitu*; per ridarsi *in atto* basta la sola autorità del Vescovo, poichè non si tratta per nulla di erezione. »

Per continuare in actu la Collegiata di Bagnara bastò la semplice esplicita autentica approvazione del Papa espressa dalla lettera del Cardinale Caracciolo.

Inoltre il Ferraris insegna (1) che la prescrizione di cento anni induce validità all'atto di erezione, e si presume il consenso del Papa almeno implicito e si presuppone la continuazione della Collegiata quando trattasi di una cosa assai remota. Ora la Collegiata di Bagnara fu eretta con Bolla pontificia l'anno 1117, fu riconfermata a continuare nello stato dignitoso per il consenso non implicito, ma espresso dal Papa a mezzo del Cardinale Caracciolo, dalla morte dell'ultimo Abate, anno 1775, sono già trascorsi centotrenta anni, fin' oggi i Canonici di Bagnara indossano le insegne canonicali; dunque, se pur non fosse stata canonicamente eretta, ogni azione in contrario è prescritta.

Nel 1818 fu soppressa l'Abazia e non la Collegiata.

Il Concordato ebbe per iscopo principale di riunire i piccoli Vescovadi e le Abazie concistoriali aventi giurisdizione quasi vescovile e una rendita annua inferiore a cinquecento ducati: non intese per nulla abrogare le Collegiate (2). Che anzi all'art. 6.^o fu stabilito: « I Capitoli di quelle chiese che nella nuova circoscrizione non saranno conservate, ricercato prima il consenso degli interessati, saranno convertiti in Capitoli Collegiati e la loro rendita rimarrà tal quale si trova nello stato presente ».

I nostri Canonici non solo conservarono la Collegiata, non contradicenti nè la S. Sede nè l'Arcivescovo di Reggio, ma avendo mosse continue istanze a S. Maestà Ferdinando I, dimostrando che l'Abazia, avendo anche oggi una rendita superiore ai cinquecento ducati voluti dal Concordato, non poteva abro-

(1) Collegium N. 24.

(2) Concordato art. 3.

garsi, il Sovrano accolse le loro giuste querele e con replicati rescritti disse: *Nulla s' innovi sulla Chiesa di Bagnara*. Di modo che non solo la Collegiata, ma l'Abazia si volle dal Re Ferdinando I conservata.

Il nostro Capitolo, superiore ad ogni vile interesse, prestò sempre servizio al coro, indossò sempre le insegne canonicali, cioè: la cotta e la cappamagna ornata di ermellino nell'inverno; la cotta e la cappamagna di seta color scarlatto, nell'està; fiocco color viola al cappello, anello e calze color cremisi (1). Fino all'anno or decorso si visse della dolce speranza di vedere rifiorire di nuova vita la Regia Abazial Chiesa Nullius, ma fu vana speranza !...

Insegne
Canonicali

*
* *

Se non che per essere la nostra Chiesa vedova di pastore fin dal 1775, patì gravissimi danni, e il gregge di Gesù Cristo bene spesso per difetto di cura spirituale si trovò a dura prova! Il Capitolo di Bagnara, sacrificando le sue nobili aspirazioni con una abnegazione degna di altissima lode, affm di mettere un argine ai mali che travagliano la nostra Chiesa orbata di pastore, smise l'idea dell'Abazia Nullius, e consentì che si attuassero le pratiche per la nomina di un Abate curato, pur conservandosi sempre la Collegiata, giusta le formali e solenni dichiarazioni fatte al Capitolo dall' E.mo Cardinale Gennaro Portanova. Così la nostra Chiesa vedova da 130 anni del proprio pastore lo riebbe in persona del Canonico Domenico Crisonà, che prese possesso canonico il 30 aprile 1905. Sistemata così la nostra Chiesa

1809

(1) Decreto di Gioacchino Murat. Storia di Bagnara pag. 102: Quum ad Nostrum Regale Thronum praeces votaue pervenerint Sacerdotum Civitatis Balneariae postulantes, ut uti possent insignibus Canonicalibus, quibus utuntur Canonici Cathedralium Nostri Regni, scilicet Superlicco ac veste cucullata vulgo dicta *Cappa Magna*, ornata vellere albae mustelae tempore hiemale, ac victis ~~sericis coloribus coccineis~~ tempore vero estivo panno serico etiam coccineo. Iubemus cunctos Ecclesiasticos, Nostrosque Magistratus eos iis insignibus decoratos tueri ac tueri faciant.....

Datum Neapoli die 20 mensis Februarii 1809

IOACHIM NAPOLEO

con la nomina dell' Abate curato, è necessario che la Collegiata canonicamente sussista, ed anche civilmente deve essere riconosciuta come ente morale: il decoro del Capitolo e della cittadina, la ragione, la giustizia lo vogliono.

Con la legge di Vittorio Emanuele II, 15 agosto 1867, art. 1.^o, non sono riconosciuti « I capitoli delle chiese collegiate, le chiese ricettizie, le comunie e le cappellanie corali, salvo per quelle tra esse che abbiano cura di anime, un solo beneficio curato ed una quota curata di massa per congrua parrocchiale ».

Or la Collegiata di Bagnara ebbe sempre cura di anime, e con i suoi beni fu sempre mantenuto il beneficio curato del parroco.

In vero, i Canonici di S. Giovanni in Laterano, venduti i loro diritti sulla chiesa di Bagnara a Giacomo Ruffo, ritennero per sé la giurisdizione quasi vescovile e nominarono un Provicario generale, rimanendo la cura diretta delle anime in potere della Collegiata (1).

Giacomo Ruffo nel 1582, con Bolla pontificia del Papa Gregorio XIII, cedette il dominio della nostra Abazial Chiesa ai Frați Domenicani, ma il Capitolo di S. Giovanni in Laterano ritenne a sé la quasi vescovile giurisdizione, rimanendo alla Collegiata la cura diretta delle anime. Per lo spazio di centonovanta anni, 1582-1775 la Collegiata, tuttochè rappresentata dai Frați Domenicani ebbe la cura delle anime. Allorchè essi oltre la giurisdizione parrocchiale cercarono arrogarsi la giurisdizione quasi vescovile, incorsero lo sdegno del Clero di Bagnara, il quale fece caldo appello a Carlo III Re di Napoli (2).

Dopo una causa dispendiosa e lunghissima il capitolo di Bagnara, ottenne vittoria e i Padri Domenicani l'anno 1759, 24 settembre, dovettero lasciare per sempre la cura di Bagnara. Re Carlo III nominò Abate Giambattista Cristiani.

Bisogna osservare che la causa tra i Padri Domenicani e il capitolo di Bagnara non riguardava la cura delle anime, che entrambi ritenevano spettare alla collegiata, sibbene ebbe per og-

(1) Cardone, Storia di Bagnara pag. 70.

(2) Cardone, Storia di Bagnara pag. 77.

Fino al 1889 il Luogotenente GIUSEPPE VENTRE
dell'arcivescovo di Reggio esercitò la sorveglianza
nella Chiesa.

- 14 -

1745
getto vedere a chi spettasse la giurisdizione quasi vescovile, se ai Padri Domenicani, oppure al Capitolo di S. Giovanni in Laterano, come giudicava il clero di Bagnara.

Nel 1775, morto l'Abate Cristiani, per la incresevole questione della nomina, l'Abazia rimase sede vacante, e per lo spazio di 43 anni, 1775-1818, la nostra Collegiata, come nel passato, esercitò la cura delle anime e la S. Sede si riservò la giurisdizione quasi vescovile. In virtù del Concordato del 1818 la giurisdizione vescovile e la sorveglianza sulla nostra Chiesa dalla S. Sede passò all'Arcivescovo di Reggio, il quale a tale scopo nominò un suo rappresentante col titolo di Luogotenente. Questi insieme al Capitolo della Collegiata, fino al 1889, esercitò sempre la cura delle anime. Morto il Luogotenente Giuseppe Ventre, per la prima volta, (spettacolo degno di lacrime!...) la nostra Regia Abaziale Chiesa si vide diretta da un semplice Economo Curato; però la Collegiata, secondo la secolare tradizione, cooperò nella cura delle anime insieme col Curato, fin' oggi continua a prestare servizio al coro, si vive di una massa comune, si mantiene la gerarchia tra i canonici, e nella persona del Decano, cui spetta regolare le varie funzioni, i Canonici riconoscono il loro capo.

Da quanto abbiamo fin qui detto risulta: 1.º che la nostra Chiesa Abaziale Nullius fu ingiustamente soppressa, essendochè possiede anche oggi i cinquecento ducati voluti dal Concordato per essere conservata.

2.º che la nostra Chiesa, pur non essendo conservata Abazia Nullius, devesi riconoscere concattedrale a quella di Reggio, in virtù dell'art. 3.º del Concordato 1818.

3.º che la Collegiata canonicamente esiste non essendo stata mai abolita dall'autorità del Sommo Pontefice, e che civilmente deve riconoscersi come ente morale, essendo nel numero di quelle che ebbero cura di anime, e che tuttora con i suoi beni mantiene un beneficio curato.

Il Capitolo di Bagnara ricorda alle Autorità competenti che se pur non mai vi fosse stata fra noi la Collegiata, dovrebbe istituirsi, godendo la nostra Chiesa tutte le prerogative volute dal Dritto Canonico Ferraris — Collegium N. 21.

1.º e 2.º La città di Bagnara è la più popolata, la più in-

cantevole, la più ricca, la più insigne fra tutte quelle che appartengono in atto all'Archidiocesi di Reggio.

3.º La nostra Chiesa Madre per bellezza di disegno, per vastità è una delle migliori esistenti nella provincia di Reggio.

4.º La Chiesa è fornita di numerosi e ricchi paramenti sacri, fra cui ricchissime pianete del Cardinale Ruffa, possiede gran copia di biancheria e molti arredi sacri preziosissimi.

5.º La rendita annua che in atto esige la nostra Chiesa è di lire 2542,55, tuttochè i fondi di S. Lucia e di Melicuccio siano in gran parte incolti. Tale rendita si può benissimo dividere in lire 1500 per l'Abate Curato, lire 1000 per la Collegiata.

Considerando quindi che mille e più lire ingiustamente e illegalmente tolte al reddito annuo della nostra Chiesa si possono e si debbono reintegrare dalla Real Corona, essendo stati in mala fede sempre posseduti;

Considerando che Bagnara è città molto pia e ricca, e facilmente fa sperare qualche eredità a beneficio della Collegiata;

Considerando che, per la gloria di Dio e per mantenere il decoro della nostra Chiesa cotanto illustre e gloriosa nel passato, i Canonici ben volentieri sono disposti a prestare il loro servizio al coro, finchè una condegua mercede premierà le loro fatiche;

Considerando che l'esistenza della Collegiata accresce non poco in Bagnara il culto divino, e a nessuno arreca alcun danno;

Considerando che l'E.mo Cardinale Portanova più volte e solennemente promise di volere conservare la Collegiata in omaggio alla gloria fulgidissima della nostra Chiesa ch'ebbe l'Abazia Nullius con giurisdizione quasi vescovile sopra trentatré chiese;

I Componenti il Capitolo di Bagnara Calabria umilmente pregano le Autorità competenti affinchè si compiacciano conservare almeno una Collegiata proclamata insigne da tre Sommi Pontefici, ed elargire alla Chiesa Madre di Bagnara il titolo di Concattedrale a quella di Reggio.

Bagnara Calabria 18 Maggio 1905.

L'Incaricato del Capitolo Bagnarese
FRANCESCO CANONICO MACRI